

CO.GE.S.I.

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico cosiddetto "generalizzato" concerne documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. L'accesso ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso va esercitato nel rispetto dei limiti relativi alla tutela dei seguenti interessi giuridicamente rilevanti:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
- h) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- i) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- j) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La richiesta può essere presentata da chiunque, deve essere sottoscritta e corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia stata sottoscritta digitalmente.

Sono previste le seguenti modalità di presentazione

- tramite PEC a: cogesiscsrl@legalmail.it
- via mail a rpct.cogesi@cogesi.it
- via posta all'indirizzo: c.so Nizza n. 90 – 12100 Cuneo

Per chiarimenti gli uffici possono essere contattati al numero di telefono 0171-326771

Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Nel caso in cui sia fatta comunicazione ai controinteressati, il termine è sospeso fino alla loro eventuale opposizione che deve essere esercitata entro 10 giorni.

In caso di accoglimento, si provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente le informazioni, i dati e i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, se ne dà comunicazione al controinteressato e si trasmette al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (rpct.cogesi@cogesi.it) che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, il Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.